

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1875

Infatti il relatore dice a proposito di questo articolo :

« L'articolo 3 non fa che richiamare le disposizioni degli articoli 127 al 130 della legge sui lavori pubblici per regolare le relazioni della società coi proprietari degli altri terreni paludosi che si racchiudono nella cerchia d'azione delle opere di bonificazione, ed esso, lasciando così le cose *in dispositione iuris*, non abbisogna di alcuna illustrazione. »

Come vede la Camera, dalla relazione poco costrutto si può cavare; quindi prego la Commissione di spiegarmi che vuol dire quest'articolo, imperocchè gli articoli 129 e 130 della legge sui lavori pubblici sono così concepiti :

(Art. 129) « I possidenti inseressati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensori quanti possono essere determinati dalla comunanza d'interessi e dalla divisione territoriale del regno.

« I fondi che godono del beneficio di uno scolo comune formano un solo comprensorio; se però la estensione e le circostanze del canale così richiedano, lo scolo potrà essere diviso in più tronchi, ed ogni tronco avrà il suo comprensorio. »

(Art. 130.) « Ogni comprensorio costituirà un consorzio, la istituzione, modificazione ed amministrazione del quale sarà regolata dalle norme contenute in questa legge sulle opere lungo i fiumi e torrenti. »

Ora io domando, nei rapporti fra la società e i proprietari dei terreni, la società si sostituirà essa allo Stato, o a un terzo ?

Per me dunque inutile o quanto meno oscuro è questo articolo, e domando se non sia il caso di sopprimerlo. Attendo le chieste spiegazioni.

E giacchè ho la parola dirò anche che non trovo molto esatto quanto è scritto all'articolo 6 della convenzione 29 maggio prossimo passato, dove è detto:

« Per la procedura relativa, saranno applicabili le disposizioni degli articoli 124, 377 e 378 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici. »

Preferirei che si dicesse: « In ogni caso saranno applicabili le disposizioni degli articoli 124, ecc. »

Si sopprimano pertanto le parole: « per la procedura relativa » onde togliere ogni dubbio.

Come altresì è inesatto quanto si legge all'articolo 13 della stessa convenzione, che « la società depositerà nelle casse dello Stato, fra 15 giorni dalla pubblicazione della legge d'utilità pubblica. »

La legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica porta la data del 25 giugno 1865. Eviden-

temente si è voluto dire « dalla pubblicazione della presente legge. »

Ho voluto rilevare queste inesattezze perchè facilmente si possono correggere; ma dove insisto è sull'articolo 3 che io trovo oscuro e inutile.

Dopo gli schiarimenti dirò se sono soddisfatto; se no, ne domanderò la soppressione.

TEGAS. (*Della Giunta*) La Commissione non ha creduto di variare questo articolo del progetto del Ministero, nè di sopprimerlo, poichè può avere la sua utilità, come dichiarativo dei rapporti di diritto fra la società ed i proprietari dei terreni che sono compresi nel bacino di bonificazione. Rimane inteso che essi vengono regolati dalle disposizioni degli articoli 127 al 130 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici. È una dichiarazione di diritto, come dissi, che poteva avere e può avere una certa utilità...

ERCOLE. Quale ?

TEGAS. Tanto più che dopo si fa un'eccezione, esonerando dall'imposta sull'aumento del reddito che può venire in dipendenza della bonificazione; quindi era utile dire che erano applicabili sempre a questo caso le altre disposizioni del diritto comune.

Questo esonero troverà analogia colla legge sulle irrigazioni.

Estendendosi a questa legge quelle disposizioni che riguardavano i lavori irrigatorii, era conveniente si dicesse che in questo caso si estendevano anche le disposizioni che riflettono le opere pubbliche.

Quindi io credo che questo articolo 3 abbia il suo motivo di esistere; nè vedrei quale vantaggio ne potrebbe venire dalla sua soppressione.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Io dirò brevemente il concetto di questo articolo alla Camera.

Come la Camera ha inteso dall'onorevole Cavalletto, la maggior parte dei terreni che si tratta di bonificare, appartiene già alla società che chiede ora la concessione.

Di 30,000 ettari circa, credo che la società ne abbia già acquistato per 20,000 ettari e più. Ma vi sono dei terreni che appartengono a particolari, i quali verrebbero ad aver beneficio dall'esecuzione delle opere; la società domandava di far concorrere questi particolari nelle spese che essa deve fare per la bonificazione dei propri terreni, e richiedeva che questo concorso fosse reso obbligatorio in un modo speciale dalla legge che avrebbe approvato la concessione.

Io non ho inteso di entrare in questa via, ma guardando alla legge organica ho trovato al capo 4 del titolo III, gli articoli 127 e seguenti...

ERCOLE. 129.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI... gli articoli 127, 128, 129 e 130 di questa legge, i quali regolano le